

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESINI GIANCARLO

INDICE

	PAG.
Missioni:	
PRESIDENTE	17
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):	
AMALFITANO ed altri: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (302)	17
PRESIDENTE	17, 20
DUTTO, <i>Relatore</i>	18
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1162)	20
PRESIDENTE	20, 21, 22
CARAVITA, <i>Relatore</i>	20, 22
DEL DONNO	22
DRAGO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	21
FERRI	21

La seduta comincia alle 10,15.

SCOZIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del secondo comma dell'articolo 46 del regolamento, i deputati Occhetto e Zoso sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione della proposta di legge Amalfitano ed altri: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amalfi-

tano ed altri: « Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso, nella sua seduta del 13 novembre 1979, il seguente parere: Parere favorevole, alle seguenti condizioni: 1) che siano definiti all'articolo 1 i criteri di identificazione delle istituzioni culturali da inserire nella tabella e siano precisate le condizioni per l'ammissione al contributo ordinario; 2) che siano stabiliti precisi termini per la individuazione delle istituzioni culturali di cui all'ultimo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 3) che vengano previste norme intese ad assicurare una revisione periodica della tabella di cui all'articolo 1; 4) che all'articolo 3 la concessione di contributi a favore di istituzioni culturali non comprese nella tabella di cui all'articolo 1 sia subordinata alla presentazione di apposita relazione annuale, della documentazione relativa all'attività svolta e venga eliminata la esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616; 5) che sia prevista la presentazione e l'approvazione triennale da parte del Parlamento del piano di riparto dei contributi di cui all'articolo 1.

La Commissione affari costituzionali ha formulato inoltre la raccomandazione che siano previste misure intese ad identificare tutte le istituzioni culturali esistenti nel paese ed a concentrare, sia pure gradualmente, nella competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali la erogazione dei contributi e la vigilanza sugli stessi, nonché ad assicurare la elezione diretta di tutti gli otto membri di cui all'articolo 4.

Il relatore, onorevole Dutto, ha facoltà di svolgere la relazione.

DUTTO, *Relatore*. Il provvedimento all'ordine del giorno, già ampiamente discusso nella passata legislatura ed approvato in sede legislativa dalla Commissione Istruzione della Camera, rappresenta il

frutto di un accordo che ha come base una larga convergenza di forze politiche.

Esso tende a soddisfare la necessità - avvertita ormai da anni - di ricondurre ad una logica unitaria situazioni che sono state finora regolate con leggi. A tale scopo viene istituito un fondo globale e viene attribuita la responsabilità al Ministero per i beni culturali e ambientali di gestire l'intero settore dei contributi statali agli enti culturali.

In effetti, in questi anni la funzione ed il ruolo dello Stato e degli enti locali come fonti di attività culturale si è accresciuto fino a ricomprendere compiti prima lasciati all'iniziativa di soggetti privati.

In passato la materia era stata disciplinata dal decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, ma debbo dire che è significativo che per la prima volta il Parlamento abbia riconosciuto la necessità di dare uniformità alla materia stessa stabilendo una normativa generale atta a garantire comunque la libera iniziativa.

In questi ultimi anni vi è stato anche un altro tentativo di dare una legislazione stabile agli enti culturali, determinandone le condizioni di nascita e di esistenza e fissandone il regime fiscale. Anche a questo riguardo è stata presentata una proposta di legge con il fine di favorire l'accumularsi del patrimonio culturale degli enti di ricerca. Nonostante ciò, è rimasta l'esigenza di dare una sistemazione legislativa alla materia, così come è rimasta l'esigenza di mantenere viva la libertà della cultura.

Ci troviamo pertanto di fronte alla scelta se procedere a piccoli passi, ovvero attraverso la definizione di una normativa valida e di ampio respiro. La proposta di legge n. 302 costituisce un tentativo intermedio, nel senso che pone una regolamentazione nuova, fissa ed organica, pur mantenendo il sistema precedente. Il meccanismo proposto ha un carattere ancora intermedio, poiché passa attraverso il ruolo flessibile che deve esercitare il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Occorre sottolineare che è difficile fare un elenco completo e definitivo degli enti da sottoporre a questo nuovo regime. È tuttavia importante che noi cogliamo l'aspetto fondamentale di questa proposta di legge, vale a dire lo strumento che essa offre per lo sviluppo della cultura, per la migliore distribuzione dei fondi, attraverso meccanismi elastici da adeguare a realtà che mutano. Nel contempo, dobbiamo ricordare al Ministero per i beni culturali e ambientali che l'obiettivo che ci si propone è quello di evitare casualità ed arbitrarietà nelle contribuzioni.

Dal provvedimento di cui stiamo discutendo sono esclusi gli enti che dipendano da partiti politici, in quanto rientranti nella legge per il finanziamento pubblico dei partiti.

Come relatore, non posso che augurarmi una sollecita approvazione della proposta di legge, affinché si possa dare un sostegno a questi enti culturali che rappresentano un aspetto importante della vita culturale del nostro paese.

La proposta di legge, anche in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, necessita di alcune modifiche le quali, per altro, raccolgono alcune osservazioni frutto di un'attenta analisi del testo condotta presso il Ministero stesso.

La prima correzione riguarda la decorrenza che, per ovvi motivi, non può essere posta più al 1° gennaio 1979, bensì al 1° gennaio 1980.

L'articolo 1 stabilisce che il ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il ministro del tesoro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà predisporre una tabella (da emanarsi poi con decreto del Presidente della Repubblica) nella quale saranno elencate le istituzioni culturali aventi diritto al contributo. Da questo punto di vista il criterio seguito (l'unico che può essere adottato in questa fase poiché lascia al Ministero per i beni culturali e ambientali un certo margine di libertà nella compilazione della tabella) può essere corretto prevedendo un intervento del Parlamento da esplicarsi attraverso il parere di una

apposita Commissione parlamentare composta da cinque senatori e cinque deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblies. Recuperando il rapporto con il Parlamento, viene a cadere uno dei limiti della proposta di legge, e cioè la mancanza di un controllo da parte delle Camere.

In riferimento alle osservazioni della Commissione affari costituzionali, va sottolineato il fatto che la tabella potrà essere rivista periodicamente nell'arco di tre anni, periodo che corrisponde ai momenti di controllo che la proposta di legge negli articoli successivi introduce sull'attività degli enti culturali che godono del contributo statale.

Altre osservazioni riguardano l'articolo 2, che, oltre a prevedere la vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali sugli enti, stabilisce le condizioni essenziali ai fini dell'ottenimento del contributo. Ciò che va chiarito meglio, a mio parere, è il fatto che il Ministero per i beni culturali e ambientali esercita comunque la vigilanza, anche se gli enti dipendono da altri Ministeri.

Va poi precisato meglio lo stanziamento previsto nell'articolo 2, in quanto qui si parla soltanto della quota aggiuntiva rispetto allo stanziamento attuale, mentre andrebbe citata la somma globale di 5 miliardi e 100 milioni di lire.

Altre osservazioni riguardano l'articolo 3, che dovrebbe essere modificato nella parte relativa alle condizioni per ottenere il finanziamento, specialmente per quanto riguarda il momento del controllo; infatti, al terzo comma dell'articolo 3, è detto che la concessione del contributo è subordinata alla tempestiva trasmissione da parte di ciascun ente, per ogni triennio, al Ministero per i beni culturali e ambientali della documentazione dimostrativa dell'attività svolta e del programma di attività da svolgere con il contributo richiesto.

L'articolo 4 riguarda la composizione del Comitato che dovrebbe vigilare sul settore in questione; lo stesso articolo prevede una maggiore rappresentanza degli enti, proprio per privilegiare, all'inter-

no del Comitato, il momento culturale rispetto a quello burocratico.

Infine un'ultima correzione da apportare al provvedimento riguarda l'articolo 6 concernente le norme finanziarie.

Si tratta di correzioni di carattere tecnico, che sono state concordate assieme al Ministero per i beni culturali e ambientali, che tendono a rendere più rispondente il provvedimento alle esigenze degli enti culturali. Sottolineo, infine, l'urgenza dell'approvazione della proposta di legge, necessaria a sostenere gli enti in questione.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il relatore, vorrei osservare che siamo tutti consapevoli dell'urgenza di approvare il provvedimento, però proprio perché lo stesso possa essere approvato in tempi rapidi è necessario che si scelga la procedura più efficace. A tal fine ritengo che la strada migliore da seguire sia la nomina di un Comitato ristretto cui demandare la redazione del testo definitivo della proposta di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo pertanto in votazione la proposta da me formulata di procedere alla nomina di un Comitato ristretto.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato, oltre che il relatore, onorevole Dutto, i deputati Amalfitano, Russo Giuseppe, Bosi Maramotti Giovanna, Ferri, Covatta, Rallo, Bemporad, Teodori, Giudice, Sterpa e Crucianelli.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1162).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Au-

mento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1979.

Il relatore, onorevole Caravita, ha facoltà di svolgere la relazione.

CARAVITA, Relatore. Il presente disegno di legge intende assicurare all'ente di diritto pubblico Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », con sede in Milano, il normale svolgimento delle attività istituzionali mediante il raggiungimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite.

L'ente in questione trae origine da una fondazione, la quale, eretta prima in ente morale con decreto del 15 novembre 1947, ebbe riconosciuta la personalità giuridica pubblica con la legge 2 aprile 1958, n. 332. Lo stesso ente è inserito nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, relativa agli enti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese.

I fini istituzionali dell'ente sono sinteticamente indicati nell'articolo 2 della legge del 1958, la quale precisa che il Museo ha il compito di favorire la diffusione della cultura scientifica e la formazione della coscienza tecnica nel paese, provvedendo a documentare gli inizi, gli sviluppi, il progresso della scienza e della tecnica. A tal fine cura lo studio e la divulgazione delle trattazioni teoriche, delle intuizioni scientifiche, delle realizzazioni pratiche, nonché dei più notevoli problemi della produzione e del lavoro. In questo senso l'organizzazione del Museo, pur differendo fundamentalmente da quella delle scuole e delle biblioteche, tende ad essere essenzialmente didattica. L'anzidetta funzione scaturisce spontanea dalla diretta osservazione degli oggetti tecnici, dalla esecuzione di esperienze o dall'esame di processi industriali.

Per l'opera di sintesi scientifico-culturale perseguita, il Museo fornisce, per al-

tro, l'ambiente più idoneo, in quanto raccoglie nel tempo e nello spazio le più varie espressioni del progresso scientifico e le presenta compiutamente ai visitatori, facilitando in tal senso la formazione di una coscienza tecnica, in particolare nei giovani, negli studenti, negli operai.

Il Museo, pertanto, si inserisce in quello strato sociale che, nell'attuale momento storico, più abbisogna di sollecitazioni formative e di osservazioni dirette esplicando una funzione didattica incisiva, pratica ed analitica a completamento di quella prevalentemente teorica acquisita nella scuola.

Il Museo « Leonardo da Vinci », il più grande del paese ed uno tra i più importanti del mondo, è suddiviso in ventotto sezioni.

Con l'emanazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono stati fissati lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dagli enti pubblici, apportando, tra l'altro, sostanziali miglioramenti retributivi, per cui si sono verificati notevoli scompensi nel bilancio dell'ente.

Si deve aggiungere che, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, il Museo, ancora sprovvisto del regolamento organico da approvare a termini di legge, ha effettuato, ai soli fini economici, l'inquadramento del personale nella qualifica iniziale di ciascuna carriera.

Da quanto sopra richiamato risulta evidente che il Museo, proprio in quanto ritenuto « utile » dalla citata legge n. 70 del 1975, deve essere posto in condizione di svolgere la sua attività istituzionale con la certezza di poter disporre dei necessari mezzi finanziari. A questo fine è diretto il disegno di legge in esame che, già presentato al Parlamento nella passata legislatura, non ha potuto completare il suo iter legislativo a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Poiché il provvedimento non è stato approvato dal Parlamento entro il 1979,

oggi non sarebbe più possibile, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 468, relativa alla riforma della contabilità di Stato, utilizzare la posta di 380 milioni di lire di cui all'elenco relativo al fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

Per ovviare all'inconveniente mi riservo di presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, volto a prevedere che all'onere di lire 860 milioni derivanti dall'attuazione della legge per gli anni 1978-1979, si provvede, per lire 760 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979, all'uopo utilizzando, quanto a lire 380 milioni, l'apposito accantonamento e, quanto a ulteriori lire 380 milioni, l'accantonamento « estensione dell'assegno di studio agli studenti dei conservatori di musica, dell'accademia di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica »; per lire 100 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 1204 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1979.

La copertura finanziaria dell'onere per l'esercizio 1980 resta invariata.

In conclusione il relatore auspica che il disegno di legge venga approvato nei tempi più brevi possibili affinché il personale del Museo possa attendere ai suoi compiti in piena serenità.

DRAGO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo solo ricordare che il provvedimento mira a coprire le spese per il personale del Museo « Leonardo da Vinci » di Milano, assicurando la regolare attività dell'ente. Dichiaro fin d'ora che il Governo è favorevole all'emendamento testé annunciato dal relatore all'articolo 3.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FERRI. Non ho osservazioni da fare sul provvedimento in generale. Vorrei solo

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1980

che il relatore chiarisse il modo in cui si è giunti alla formulazione della norma riguardante la copertura finanziaria.

DEL DONNO. Vorrei che il relatore chiarisse lo stato in cui attualmente si trova il Museo; la relazione, infatti, si riferisce non alla situazione attuale, bensì a quella che idealmente dovrebbe riguardare oggi tale Museo.

A mio avviso si tratta di un Museo che è rimasto fermo, senza nessun programma o prospettiva, perciò la dichiarazione che si tratta di uno dei migliori d'Europa mi sembra un po' esagerata. Poiché a me non sembra né fra i migliori né fra quelli più funzionanti vorrei che il relatore desse qualche chiarimento in proposito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARAVITA, *Relatore*. Debbo far rilevare che la previsione di spesa per il 1979 di 380 milioni a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, relativamente alla voce « estensione dell'assegno di studio agli studenti dei conservatori di musica, dell'accademia di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica », non deve destare preoccupazioni, poiché si tratta di fondi accantonati per far fronte all'onere di provvedimenti legislativi in corso di approvazione nell'esercizio in questione e non utilizzati a causa della mancata approvazione della relativa legge. Pertanto gli accantonamenti medesimi possono essere nuovamente previsti, eventualmente in quantità maggiore, anche nei prossimi esercizi.

Inoltre debbo dire che, per quanto mi risulta, il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » svolge una attività programmatica, mantiene contatti con scuole ed enti culturali e promuove iniziative culturali rivolte anche all'estero; negli ultimi mesi del 1979 ha

partecipato, ad esempio, ad una serie di incontri ad alto livello sui problemi energetici.

Ribadisco pertanto che il Museo svolge quelle attività e persegue quei fini previsti dalla legge. Le difficoltà riguardano il livello del trattamento retributivo del personale, livello che è rimasto ai parametri iniziali in quanto il Museo dispone attualmente di uno stanziamento di soli 120 milioni annui. L'approvazione del disegno di legge permetterebbe quindi al personale di svolgere con serenità il proprio lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2, non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

« Il contributo annuo dello Stato in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica " Leonardo da Vinci " di Milano, stabilito in lire 120 milioni dalla legge 29 aprile 1976, n. 354, è elevato a lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978, a lire 600 milioni per l'anno finanziario 1979 e a lire 700 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1980 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Il primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, e dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 354, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è retto da un consiglio di amministrazione composto da:

a) tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

e) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;

f) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal consiglio comunale;

g) un rappresentante della camera di commercio, industria, e agricoltura di Milano, designato dal consiglio camerale;

h) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;

i) il rettore dell'Università statale di Milano e il rettore del Politecnico di Milano, ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisce nelle funzioni di membro del consiglio, in caso di assenza o impedimento;

l) un rappresentante del personale, designato dal personale del Museo;

m) un rappresentante della regione Lombardia ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

« All'onere di lire 380 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; all'onere di lire 480 milioni, per l'anno finanziario 1979, si provvede per lire 380 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento e per lire 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno stesso; all'onere di lire 580 milioni, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« All'onere di lire 860 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 1978-1979, si provvede: per lire 760 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979, all'uopo utilizzando, quanto a lire 380 milioni, l'apposito accantonamento e, quanto a ulteriori lire 380 milioni, l'accantonamento " estensione dell'assegno di studio agli studenti dei conservatori di musica, dell'accademia di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica "; per lire 100 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 1204 del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1979; all'onere di lire 580 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poiché l'approvazione di questo emendamento comporterebbe una modifica dei criteri di copertura finanziaria del provvedimento, ne porrò ora in votazione il principio base, riservandomi, in caso di approvazione, di trasmetterlo per il parere

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GENNAIO 1980

alla Commissione bilancio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 94 del regolamento.

Pongo in votazione il principio base dell'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato pertanto ad altra seduta, in attesa del parere della Commissione bilancio sull'emen-

damento testé approvato in linea di principio.

La seduta termina alle 10,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO